

a cura di **Cesare Parodi**, Procura della Repubblica di Torino

## Illeciti ambientali e deturpamento di bellezze naturali

### DOMANDA

In quali casi un reato in materia ambientale può determinare anche una responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 734 c.p.? In quali termini rileva al riguardo il fatto che la condotta possa essere stata determinata da causa di forza maggiore?

### RISPOSTA

Sebbene si tratti di una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria, il reato di cui all'art. 734 c.p., concorre a chiarire il quadro di tutela delineato dal legislatore in materia ambientale e individua un significativo momento di riflessione su alcuni profili di carattere generale al riguardo.

La fattispecie richiamata («*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*») sanziona, con l'ammenda da 1.032 € a 6.197 €, la condotta di «*chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità*».

Che si tratti di norma inserita nel sistema per assicurare una tutela "sostanziale" (nonostante la modesta pena edittale) risulta, chiaramente, dalle indicazioni fornite in termini univoci dalla Suprema Corte. La contravvenzione in oggetto si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Non sarebbe, pertanto, sufficiente per integrare gli estremi del reato né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, rendendosi necessaria

un'alterazione tale da determinare effettivamente la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali<sup>[1]</sup>.

Per la sussistenza del reato non è neppure necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, potendo la condotta di deturpamento anche essere successiva ad altri fatti, sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito<sup>[2]</sup>.

Una norma la cui ampiezza applicativa (da confrontare anche con le situazioni disciplinate dalla normativa ambientale) si può desumere dalle indicazioni giurisprudenziali relative all'incidenza sulla configurabilità del reato di eventuali autorizzazioni amministrative. Autorizzazioni che, anche se regolari, non escluderebbero la sussistenza del reato, potendo nondimeno assumere rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico dell'illecito, spettando al giudice penale di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, la corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di questi atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa<sup>[3]</sup>. Un ragionamento che ben potrebbe essere trasposto alla valutazione sull'"impatto" ambientale di attività produttive regolarmente autorizzata ma non per questo

# IL CASO

[1] Si veda Cassazione, S.U., 21 ottobre 1992, n. 248.

[2] Si veda Cassazione, sez. III, 9 novembre 2004, n. 46992; nel caso di specie, la S.C., pur ritenendo ammissibile il reato de quo in caso di condotta successiva a ripetuti comportamenti di illecito abbandono di rifiuti, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perché il giudice del merito non aveva dato congrua motivazione in ordine alla concreta idoneità causale della condotta di deturpamento.

[3] Si veda Cassazione, sez. IV, 29 marzo 2004, n. 32125.

sottratte alla valutazione sulla sussistenza dei presupposti della contravvenzione in oggetto.

Sul punto le S.U. della S.C. hanno statuito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 734 c.p., è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione, della quale (se intervenuta) il giudice dovrà, con adeguata motivazione, tenere conto<sup>[4]</sup>.

Sull'effettiva applicabilità della fattispecie, di cui all'art. 734 c.p. in materia ambientale, la S.C.<sup>[5]</sup> si è recentemente espressa, con una decisione che suggerisce alcune riflessioni, di ampio respiro, sulla possibilità di rilevare ipotesi di concorso formale tra reati, nonché di verificare in concreto l'ambito di applicazione del concetto di colpa.

La vicenda affrontata dalla Cassazione è tanto semplice quanto emblematica. Il legale rappresentante della società di gestione del servizio idrico integrato di un comune veniva condannato per il reato di cui all'art. 734 c.p., per avere determinato lo sversamento di liquidi inquinanti in un corso d'acqua, determinandone l'alterazione.

Il Tribunale ricostruiva una situazione (venutasi a determinare in conseguenza di un "blocco" dell'impianto del depuratore, a sua volta cagionato da un violento temporale) ricostruita, nondimeno, non come fatto "accidentale" od occasionale, ma correlata a una non ottimale manutenzione dell'impianto. Un difetto di manutenzione valutato da un lato come causalmente sufficiente a determinare lo sversamento, dall'altro come indicativo di una specifica colpa per omissione.

Nel ricorso alla S.C. veniva richiesto l'annullamento della sentenza di condanna in quanto lo sversamento dei liquidi nel corso d'acqua sarebbe stato determinato da causa di forza maggiore. Un violento temporale avrebbe riversato «una quantità notevole di acque mista a fanghiglia proveniente dalla costruzione di una strada sita nelle vicinanze», in questo modo provocando il blocco del depuratore.

Nel riconoscere come infondati i motivi di ricorso, la decisione afferma il principio in base al quale lo sversamento di liquami direttamente in un fiume dovuto al blocco del funzionamento di un depuratore, dovuto a guasto per carenza di manutenzione determina la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 734 c.p., qualora l'evento muti in modo rilevante, anche sotto il profilo temporale, le caratteristiche ambientali del corso d'acqua.

Il ricorrente aveva, inoltre, evidenziato un'apparente contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove la stessa aveva assolto per il delitto di cui all'art. 635, comma 2, c.p. (danneggiamento), e allo stesso affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 734 c.p. Anche questa doglianza non è accolta dalla S.C., che esclude la contraddittorietà delle decisioni oggetto del ricorso, sul presupposto che «l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato ex art. 635 comma 2 c.p. (...) richiedeva il dolo della condotta (...); dolo che non sussisteva nella fattispecie (...) di cui al reato di cui all'art. 734 c.p.» per il quale «era sufficiente la sola colpa consistita nella mancata manutenzione efficiente tempestiva del depuratore, con conseguente blocco dell'impianto».

In questo senso, si deve riconoscere come la diversa finalità della norma in oggetto (e, dunque, il differente profilo di tutela) rendano del tutto compatibile la ravvisabilità di una responsabilità anche a fronte di ulteriori e differenti reati sulla falsariga di quanto precisato dalla stessa S.C., in relazione al rapporto tra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. e le ipotesi "speciali" in tema di normativa sui rifiuti di acque di scarico. Al riguardo la Cassazione ha in effetti ritenuto che il reato di "getto pericoloso di cose" di cui all'art. 674 c.p. può concorrere con le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti come con quelle in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati<sup>[6]</sup>.

In effetti, anche il reato previsto dall'art. 181, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42<sup>[7]</sup> («Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in diffor-

[4] Si veda Cassazione, S.U., 21 ottobre 1992, n. 248.

[5] Si veda Cassazione, sez. III, 14 maggio 2013, n. 20737.

[6] Si veda Cassazione, sez. I, 14 luglio 2005, n. 26109, in tema di rifiuti; analogamente Cassazione, sez. III, 7 ottobre 2003, n. 37945, in tema di acque.

[7] Codice dei beni culturali e del paesaggio. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (in G.U. 24 febbraio 2004).

mità da essa»), che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 c.p., che presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione<sup>[8]</sup>.

Chiarita la possibilità di "affiancare" il reato in oggetto ad altre ipotesi penalmente rilevanti, si deve osservare che le modalità descrittive della condotta delinque (verosimilmente non per caso) un ambito applicativo di singolare ampiezza; ciò non solo sul piano soggettivo (con l'indicazione "chiunque"), ma soprattutto su quello oggettivo, nel momento in cui a forme "tipizzate" di condotta (ossia la realizzazione di "costruzioni" o "demolizioni") è aggiunta la formula «o in qualsiasi altro modo».

"Modo", quindi, la cui individuazione è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante, con un meccanismo che sostanzialmente "ribalta" la logico descrittiva. Ogni "modo" in grado (in concreto) di «distruggere o alterare» le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, deve ritenersi idoneo a integrare il reato.

Una definizione calibrata sul piano funzionale/finalistico piuttosto che su quello naturalistico/descrittivo.

Un "modo" che può essere integrato da una condotta omissiva colposa quale quella descritta nella decisione richiamata. Decisione che si pone in assoluta continuità con una prospettiva ermeneutica maggioritaria della S.C., che ha valutato, in termini drasticamente limitati, la possibilità di escludere (nel caso di superamento di valori in uno scarico) un profilo di colpa a fronte del verificarsi di eventi atmosferici, guasti o situazioni analoghe.

In questo senso, non sarebbe consentito all'interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore, così da escludere il nesso psichico tra azione ed evento, in relazione ad accadimenti naturali, quali l'inclemenza atmosferica, che possono e devono

essere previsti attraverso la positiva adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di depurazione, atti a evitare sversamenti di valori nell'ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto dell'energia. Un dovere di speciale diligenza che non va confuso con la cosiddetta responsabilità oggettiva, perché implica l'adozione di misure tecniche e organizzative onde, evitare non qualsiasi inquinamento, ma solo quello che supera i limiti legali, considerati invalicabili nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale<sup>[9]</sup>.

Allo stesso modo si è ritenuto, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, che non integrerebbe l'ipotesi del caso fortuito il guasto meccanico dell'impianto, ascrivibile a una condotta negligente dell'imputato, dovendo quest'ultimo ritenersi obbligato a mantenere l'impianto in condizioni di sicuro funzionamento e a controllare costantemente l'efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili e imprevedibili il guasto cosiddetto improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione dello stesso<sup>[10]</sup>.

Si rileva, infine, che un dubbio sulla determinatezza della fattispecie può, al limite sorgere, a fronte del concetto di "alterazione". Alterare significa «rendere diverso, cambiare la sostanza, l'aspetto di qualcosa, snaturare»<sup>[11]</sup>.

Se, in effetti, il termine "distruzione" suggerisce univocamente l'idea del venir meno del bene rispetto al quale la condotta è rivolta, l'"alterazione" suggerisce il verificarsi di un evento che può presentarsi in forme disparate e che impone una valutazione di natura qualitativa che può rivelarsi in concreto di non immediata e inequivoca risoluzione.

In questo senso, sia la "misura" dell'alterazione, sia il grado di "reversibilità" e, comunque, di "permanenza" della stessa rispetto alle «bellezze naturali dei luoghi» risultano criteri inevitabilmente condizionati da valutazioni soggettive e, nondimeno, destinati a incidere sull'effettiva ravvisabilità del reato. ■

[8] Si veda Cassazione, sez. III, 28 marzo 2012, n. 14746.

[9] Si veda Cassazione, sez. III, 12 aprile 1995, n. 3954.

[10] Si veda, Cassazione, sez. III, 15 novembre 2002, n. 1054; analogamente Cassazione, sez. III, 14 gennaio 2003, n. 1054; decisamente minoritaria la linea interpretativa di segno opposto; in questo senso, Cassazione, sez. III, 19 febbraio 1999, n. 4099, in Ambiente&Sicurezza, n.10/1999.

[11] In questi termini, il dizionario reperibile sul sito [www.treccani.it](http://www.treccani.it).